



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 23 del 2022

A tutti i clienti

## Circolare mensile NOVEMBRE 2022

1. **Fringe benefit** – innalzamento della soglia ed ampliamento per il 2022 – chiarimenti ufficiali
2. **Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022** – Chiarimenti
3. **Autoveicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria d'impresa**
4. **Iper-ammortamento per investimenti effettuati mediante leasing** - Interconnessione successiva all'entrata in funzione nel medesimo periodo d'imposta
5. **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari** - Esclusione degli intermediari
6. **Rapporti di scambio tra Italia e San Marino** - Obbligo di fatturazione elettronica - Esclusione per i soggetti identificati ai fini IVA in Italia
7. **Esterometro** - Esclusione dei buoni corrispettivo "multiuso"
8. **Rivalsa successiva all'accertamento** - Missing traders - Diritto alla detrazione IVA dell'effettivo cessionario dei beni
9. **Esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA** - Procedura di sequestro liberatorio

BARACCO FORNASIERO SRL



<b>1</b>	<b>FRINGE BENEFIT - INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ED AMPLIAMENTO PER IL 2022 - chiarimenti ufficiali</b>
	<p>Con la circ. 4.11.2022 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla soglia di non imponibilità per i <i>fringe benefit</i> prevista per il 2022 dall’art. 12 del DL 115/2022, fissata inizialmente in misura pari a 600,00 euro.</p> <p>Si segnala che tale soglia è stata successivamente incrementata a 3.000,00 euro dall’art. 3 co. 10 del DL 176/2022 (c.d. “Aiuti-quater”).</p>
<b>1.1</b>	<p><b>DEROGA TEMPORANEA ALLA DISCIPLINA “ORDINARIA” DEI FRINGE BENEFIT</b></p> <p>Esclusivamente per l’anno d’imposta 2022, la disciplina di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR deve intendersi modificata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono incluse tra i <i>fringe benefit</i> concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;</li><li>• il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600,00 euro (ora 3.000,00 euro).</li></ul> <p>Resta fermo che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li><li>• i <i>fringe benefit</i> possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche <i>ad personam</i>;</li><li>• rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.</li></ul>
<b>1.2</b>	<p><b>PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, purché ne sostengano effettivamente le relative spese;</li><li>• rilevano anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condòmini (per la quota rimasta a carico del singolo condòmino);</li><li>• vanno considerate anche le utenze per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, purché tali soggetti sostengano effettivamente la spesa.</li></ul> <p><b>Giustificativi delle spese</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.</p> <p>Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12.1.2023 per effetto del principio di cassa allargato) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.</p> <p><b>Documentazione da acquisire da parte del datore di lavoro</b></p> <p>In merito alla documentazione che deve essere acquisita ai fini in esame, l’Agenzia delle Entrate rileva che il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel previsto limite;</li><li>• in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (quali, ad</li></ul>



## BARACCO FORNASIERO

	<p>esempio, il numero e l'intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento).</p> <p>Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.</p> <p>Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p>
<b>1.3</b>	<b>SUPERAMENTO DELLA SOGLIA</b> Non è prevista alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. In caso di superamento, il datore di lavoro deve quindi assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite.
<b>2</b>	<b>CREDITI D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022 - CHIARIMENTI</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 29.11.2022 n. 36, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento a quelli relativi al terzo trimestre 2022 (ai sensi dell'art. 6 del DL 115/2022) e al quarto trimestre 2022 (ai sensi dell'art. 1 del DL 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'art. 1 del DL 176/2022 per il mese di dicembre 2022). Nella circolare sono inoltre contenute alcune risposte a specifiche domande.
<b>2.1</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b> Le agevolazioni in esame sono riconosciute a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni normativamente previste. Con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata. A tal fine, l'ente è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese.
<b>2.2</b>	<b>COMUNICAZIONE DEL VENDITORE PER IL CALCOLO SEMPLIFICATO</b> In merito alla possibilità prevista per le imprese non energivore e non gasivore di richiedere ai fornitori, a determinate condizioni, il calcolo semplificato, viene chiarito che i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione per il calcolo semplificato anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti.
<b>2.3</b>	<b>IMMOBILI LOCATI</b> In caso di locazione di immobile, i crediti d'imposta possono essere fruiti dall'impresa conduttrice che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze, ferma restando la documentazione della spesa.
<b>3</b>	<b>AUTOVEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA D'IMPRESA</b>
	Con la risposta a interpello 7.11.2022 n. 553, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto integralmente deducibili, ai sensi dell'art. 164 co. 1 lett. a) del TUIR, le spese sostenute per l'utilizzo di automezzi, dotati di particolari dotazioni, in assenza delle quali non sarebbe possibile esercitare l'attività d'impresa. Viene richiamata la precedente prassi sul concetto di strumentalità "esclusiva", secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 23.3.2007 n. 59). Nel caso di specie, viene evidenziata anche la circostanza che la normativa vigente prevede che le autovetture in esame, quando sono in servizio, possono essere condotte esclusivamente da specifico personale, con conseguenti sanzioni qualora venissero guidate da conducente non autorizzato.
<b>4</b>	<b>IPER-AMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI EFFETTUATI MEDIANTE LEASING - INTERCONNESSIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN FUNZIONE NEL MEDESIMO PERIODO D'IMPOSTA</b>

BARACCO FORNASIERO SRL



	<p>Con la risposta a interpello 7.11.2022 n. 551, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la deduzione quale iperammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento ed alla sua messa in funzione non può estendersi anche alla quota di canoni relativa ai mesi precedenti, poiché, in ogni caso, il requisito dell’interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione.</p> <p>Tale impostazione, rileva l’Agenzia delle Entrate, garantisce il rispetto della ratio dell’incentivo, consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l’utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale.</p> <p>Nel caso di specie, l’investimento è stato realizzato nel periodo d’imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l’entrata in funzione e l’interconnessione, invece, sono avvenuti nel periodo d’imposta 2020 (settembre). In tal caso, l’iper-ammortamento può essere fruito con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, nei limiti disposti dall’art. 102 co. 7 del TUIR.</p>
<b>5</b>	<b>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - ESCLUSIONE DEGLI INTERMEDIARI</b>
	<p>Con la risposta a interpello 4.11.2022 n. 548, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ove un soggetto realizzi un investimento in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.</p> <p>A tal fine, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.</p> <p>In ogni caso, l’agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per i suddetti investimenti.</p>
<b>6</b>	<b>RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - ESCLUSIONE PER I SOGGETTI IDENTIFICATI AI FINI IVA IN ITALIA</b>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.11.2022 n. 557, ha chiarito che i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, meramente identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, non sono tenuti a emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio per le cessioni nei confronti di operatori sammarinesi.</p>
<b>6.1</b>	<b>SOGGETTI OBBLIGATI ALL’EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA tramite il SISTEMA DI INTERSCAMBIO</b> La normativa nazionale, in aderenza alla decisione di esecuzione UE 2018/593 (che aveva autorizzato l’Italia a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C), e alla decisione di esecuzione UE 2021/2251 (che ha prorogato detto obbligo per il triennio 2022-2024 estendendo la misura agli operatori in regime di franchigia), ha stabilito che sono tenuti all’emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) i “soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015), escludendo, quindi, i soggetti meramente identificati.



## BARACCO FORNASIERO

<b>6.2</b>	<p><b>RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO</b></p> <p>Il DM 21.6.2021, che disciplina i rapporti di scambio fra operatori nazionali e sammarinesi, dispone che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino da parte dei soggetti passivi IVA “residenti, stabiliti o identificati in Italia”, nei confronti di operatori economici sammarinesi, sono non imponibili e vanno documentate con fattura in formato elettronico via Sistema di interscambio.</p> <p>La formulazione letterale della norma lascerebbe intendere che nell’obbligo siano inclusi non solo i soggetti residenti o stabiliti, ma anche, diversamente da quanto previsto dall’art. 1 co. 3 del DLgs 127/2015, i soggetti meramente identificati ai fini IVA in Italia.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che tali soggetti devono restare esclusi dall’adempimento. In base all’art. 4 del DM 21.6.2021, “gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, dal momento che gli identificati sono esonerati dall’obbligo, in relazione a quanto stabilito dall’ordinamento interno, per essi sarebbe ancora possibile l’emissione di fattura in formato analogico (o elettronico al di fuori del Sdi).</p>
<b>7</b>	<p><b>ESTEROMETRO - ESCLUSIONE DEI BUONI CORRISPETTIVO “MULTIUSO”</b></p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.11.2022 n. 579 ha affermato che l’acquisto di buoni corrispettivo “multiuso”, presso fornitori non stabiliti in Italia, non è rilevante ai fini del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.</p> <p>Nell’ambito della comunicazione con controparti non stabilite, devono essere incluse anche le cessioni e prestazioni che non abbiano rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, fermo restando il limite minimo di importo pari a 5.000,00 euro (introdotto con il DL 73/2022).</p> <p>Tuttavia, a prescindere dal luogo di rilevanza territoriale, è comunque necessario, ai fini del c.d. “esterometro”, che sussista un’operazione, vale a dire una cessione di beni o una prestazione di servizi.</p> <p>Nel caso di specie, ciò non accade poiché i trasferimenti dei buoni corrispettivo “multiuso” sono esclusi dall’ambito di applicazione IVA sino al momento di accettazione del buono stesso come corrispettivo, ai sensi dell’art. 6 quater del DPR 633/72.</p>
<b>8</b>	<p><b>RIVALSA SUCCESSIVA ALL’ACCERTAMENTO - MISSING TRADERS - DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA DELL’EFFETTIVO CESSIONARIO DEI BENI</b></p>
<b>8.1</b>	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.11.2022 n. 569, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a delle forniture di banda stagnata (latta) effettuate da alcune ferriere nei confronti di intermediari commerciali (traders) i quali, a loro volta, avevano rivenduto i beni a imprese manifatturiere. A seguito di controlli fiscali, è emerso che i traders avevano acquistato la banda stagnata senza l’applicazione dell’IVA, in forza di dichiarazioni di intento mendaci, ed evaso il versamento dell’imposta incassata dai loro clienti.</p>
<b>8.2</b>	<p>rivalsa IVA “TARDIVA”</p> <p>Il fornitore che ha pagato l’IVA accertata può esercitare la rivalsa “tardiva” direttamente nei confronti dell’effettivo cessionario dei beni.</p>
<b>8.3</b>	<p>diritto alla detrazione dell’IVA</p> <p>In presenza di un diritto pieno alla detrazione e nel rispetto del principio di inerenza, l’effettivo cessionario dei beni può detrarre l’IVA pagata a fronte delle fatture di rivalsa emesse dal fornitore poiché, nel caso di specie, non si verifica alcuna duplicazione della detrazione dell’imposta.</p>



9	ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA - PROCEDURA DI SEQUESTRO LIBERATORIO
	<p>Con la risposta a interpello 22.11.2022 n. 567, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'identità del locatore di un immobile è rimessa alla decisione di un Giudice, la detrazione dell'IVA da parte del conduttore rimane sospesa. Solo con l'accertamento del legittimo proprietario, l'operazione potrà dirsi effettuata e quest'ultimo sarà obbligato ad emettere fattura, consentendo alla controparte la possibilità di detrarre l'imposta.</p> <p><b>Detrazione dell'IVA in caso di canoni contesi</b></p> <p>Nel caso posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria, una società, dopo aver stipulato un contratto di locazione, si vedeva richiedere la restituzione dell'immobile da un terzo soggetto, diverso dal contraente, che si dichiarava proprietario dello stesso, pretendendo la corresponsione di un'indennità di occupazione. Vista l'impossibilità di identificare il locatore, il conduttore otteneva dal Tribunale che le somme relative ai canoni "contesi" (comprenditive di imponibile ed IVA) venissero depositate in un conto corrente bancario intestato alla procedura di sequestro liberatorio (art. 687 del c.p.c.).</p> <p>Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il conduttore non può procedere alla detrazione dell'IVA sui canoni depositati nel conto intestato alla procedura, posto che, in assenza del proprietario, mancherebbero sia la condizione, sostanziale, dell'esigibilità dell'imposta, sia quella, formale, del possesso della fattura (cfr. circ. 17.1.2018 n. 1).</p> <p>Il momento di effettuazione dell'operazione deve quindi coincidere con la data in cui, all'esito della vicenda processuale, verrà accertato il legittimo proprietario/locatore dell'im-mobile.</p>

Fonte: *Eutekne*